

AVVISO

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ASSEGNO DI CURA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Premesso che:

- con D.P.C.M. del 03/10/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie generale n. 294 del 17/12/2022, è stato approvato il "Piano Nazionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2022– 2024";
- il suddetto Piano riporta l'entità finanziaria del fondo per ogni annualità e il riparto tra le Regioni;
- la Regione Abruzzo è in fase di predisposizione del "Piano Nazionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2022– 2024" con relativo riparto del finanziamento tra gli Ambiti Distrettuali Sociali;
- la Regione Abruzzo con DGR n. 149 del 20/03/2023 ha approvato gli atti di indirizzo per la gestione dei fondi FNNA del triennio 2022/24, nel medesimo provvedimento si dà atto che alla Regione Abruzzo sono assegnate risorse destinate ad interventi e servizi per le persone non autosufficienti.

1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

Il Piano Locale per la Non Autosufficienza Fondo 2022, prevede l'erogazione di prestazioni di natura economica che si concretizzano in:



- Assegno di Cura per la disabilità gravissima/dipendenza vitale, incluse le persone in stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer in tale condizione e ritardi mentali gravi e profondi e persone affette da S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica);
- Assegno di Cura per la disabilità grave.

Tale prestazione economica è finalizzata ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza alle persone non autosufficienti ed a garantire agli stessi la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitando il ricorso a strutture ospedaliere e/o residenziali.

Per i casi di disabilità gravissima/dipendenza vitale, incluse le persone in stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer in tale condizione e ritardi mentali gravi e profondi e persone affette da S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica), l'accesso al beneficio è regolato dalla valutazione del bisogno e dell'intensità assistenziale effettuata dagli Ambiti Distrettuali Sociali tramite la competente U.V.M., attraverso l'uso di apposite scale di valutazione socio – sanitaria previste dall'art 3 comma 2 del D. M. del 26 settembre 2016:

“Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;*
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);*
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;*
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;*
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;*

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.”

Per la concessione del contributo il beneficiario dovrà sottoscrivere apposito “**Accordo di Fiducia**” con il Servizio Sociale competente.

2 – DESTINATARI

I beneficiari sono le persone con non autosufficienze, distinte in due platee in esito al bisogno assistenziale:

- **le persone anziane (ultrasessantacinquenni) con alto bisogno assistenziale e le persone con disabilità gravissima, come individuate all’articolo 3 del DM 26 settembre 2016:** “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013” e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, secondo le scale per la valutazione illustrate negli allegati di accompagnamento, tra cui **le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione;**
- **le persone anziane (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e le persone con disabilità grave che,** ai fini dell’accesso ai servizi e interventi finanziati con il Fondo, sono beneficiarie dell’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti o disabili gravi ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.



Le richieste pervenute verranno inviate all'U.V.M. della Asl di competenza per la valutazione.

Si precisa che per i casi di disabilità gravissima e affetti da S.L.A., già valutati dall'U.V.M. nelle precedenti annualità e in possesso di una attestazione socio – sanitaria dello stato di non autosufficienza permanente e/o non soggetta a margini di miglioramento (rilasciata dal medico curante o altri organismi sanitari e socio – sanitari competenti) non è necessaria una ulteriore valutazione da parte dell'U.V.M. salvo i casi in cui tale valutazione venga richiesta direttamente dall'utente e/o nel caso in cui risulta necessario da parte dell'ECAD e U.V.M ridefinire l'intensità socio – assistenziale e socio – sanitaria.

Il beneficio è garantito fino alla data di esistenza in vita del beneficiario, fermo restando la presentazione dell'istanza fatta dal beneficiario in vita.

L'assegno in favore di persone appartenenti alle due fasce di platea previste dal punto 2 del presente avviso, è incompatibile con:

- l'erogazione del contributo previsto dalla L.R. 57/2012 Interventi per la "Vita Indipendente";
- altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. il sostegno economico al caregiver per l'assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie rare).

L'assegno non sarà riconosciuto nei casi di ricovero, e/o per inserimento in strutture sanitarie, residenziali e semiresidenziali per maggiorenni. Inoltre è erogabile per un unico componente per nucleo familiare.

3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'importo dell'assegno riferito alle persone anziane (ultrasessantacinquenni) con alto bisogno assistenziale e le persone con disabilità gravissima, come individuate all'articolo 3 del DM 26 settembre 2016 tra cui le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer, ammonterà a € 400,00 mensili per 12 mesi, eventuale residuo rispetto al budget assegnato, verrà ripartito equamente tra gli aventi diritto, nel limite massimo di ISEE pari ad euro 50.000,00, accresciuto ad euro 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni, come da atto di indirizzo DGR n. 149 del 20/03/2023.

L'importo dell'assegno riferito alle persone anziane (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e le persone con disabilità grave, sarà determinato in seguito all'assegnazione dell'importo per le persone con disabilità gravissima e tenendo conto del valore più basso dell'ISEE, a parità di importo del valore ISEE, sarà individuato l'utente con età inferiore.



4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita App denominata: "Smart.PA" del Comune di Chieti, scaricabile per i sistemi Android da Play Store e per i sistemi IOS da Apple Store. L'accesso è consentito tramite SPID.

In caso di impossibilità e/o ulteriori istruzioni è possibile rivolgersi al Segretariato Sociale presso:

- **Chieti:** palazzo ex inps – Viale Amendola – tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17.00 tel. 0871341566;
- **Chieti Scalo:** Piazza Carafa – il mercoledì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17.00 tel. 0871341330.

5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere **obbligatoriamente** allegata la seguente documentazione in **formato PDF** (no foto da smartphone):

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE socio – sanitario** ai sensi dell'art 6 DCPM 153/2013) in corso di validità;
- Certificazione ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3 (senza gli omissis);
- Certificazione Invalità al 100% (senza gli omissis);
- Indennità di accompagnamento se in possesso;
- Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale in corso di validità, del beneficiario e di chi presenta la domanda;
- Copia IBAN del C/C bancario e/o c/c postale (no libretto postale e non fogli scritti a mano), del beneficiario o di chi presenta la domanda se in possesso (**specificare intestatario del conto fornito che deve corrispondere alla persona che presenta la domanda**);
- Certificazione di diagnosi definitiva di S.L.A. rilasciata da struttura pubblica competente.

6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione debitamente firmata e compilata, redatta secondo il modello stabilito e completo di tutti i documenti, deve essere presentato, entro il **31/01/2024**.

Il Dirigente II Settore
(Dott.ssa Angela Assunta Falcone)

